



COMUNE DI FORLÌ

Area Servizi al Cittadino

Servizio Politiche di Welfare

U.O. Adulti e Politiche Abitative – Corso A. Diaz n. 21

Unità Adulti e Politiche Abitative – Corso

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO PER PRESENTAZIONE DOMANDE

Lunedì dalle ore 08,30 alle ore 13,30

Martedì dalle ore 09,00 alle ore 18,00

Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30

AVVISO PUBBLICO

MISURE STRAORDINARIE “ANTICRISI - 2013”

D.Lgs. 31.03.1998 n.109; D.Lgs. 03.05.2000 n. 130; Dpcm 07.05.1999 n. 221; Dpcm 04.04.2001 n. 242; Dpcm del 18.05.2001; D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.; D.Lgs. del 25.07.1998 n. 286; Legge 30.07.2002 n. 189; D.p.r. n. 445/2000; D.Lgs. 196/2003; Deliberazione Giunta Comunale n. 152 del 18.06.2013

Considerata l'Intesa definita tra l'Amministrazione Comunale di Forlì e le Organizzazioni Sindacali in data 24 maggio 2013, con la quale si condivide la finalizzazione di risorse da dedicare all'erogazione di “misure straordinarie anticrisi”;

Considerato la Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 18.06.2013 approva il presente Avviso Pubblico quale strumento per l'individuazione dei beneficiari di contributi economici “una tantum”, così come definiti nei successivi articoli, si emana il presente Avviso Pubblico.

Art. 1- Oggetto

Il presente Avviso Pubblico disciplina le modalità di presentazione al Comune di Forlì – Servizio Politiche di Welfare delle istanze finalizzate all'erogazione di contributi economici straordinari ed “una tantum” ai nuclei familiari residenti nel Comune aventi i requisiti di seguito indicati, oltrechè la quantificazione e le modalità di erogazione dei citati contributi definiti “misure straordinarie anticrisi 2013”;

Art. 2 – Modalità di presentazione delle domande

I cittadini interessati ad ottenere la concessione dei citati contributi dovranno presentare apposita domanda a partire **dal giorno 24 GIUGNO 2013** al Comune di Forlì – Servizio Politiche di Welfare – U.O. Adulti e Politiche Abitative (Corso A. Diaz n. 21) nei giorni indicati in premessa, utilizzando l'apposito modulo comunale; le istanze devono pervenire **entro e non oltre il giorno 30 NOVEMBRE 2013** secondo i termini e le modalità contenute nel presente Avviso Pubblico. Farà fede la data di spedizione della raccomandata inviata al Comune o la data di presentazione al Comune dell'istanza. Visto il D.p.r. 28.12.2000 n. 445, ed in particolare gli art. 21 e 38, la domanda che contiene dichiarazione sostitutiva, è soggetta ad autenticazione della firma, tramite apposizione della stessa da parte del richiedente in presenza del dipendente addetto ovvero tramite presentazione dell'istanza contenente la dichiarazione unitamente a copia fotostatica di valido documento d'identità.

Ai sensi del D.p.r. n. 445/2000, i requisiti per l'accesso alla prestazione sociale in questione e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente.

La presentazione della domanda presso l'Ufficio Comunale preposto può avvenire previa prenotazione telefonica per appuntamento al numero 0543-712.888 - nei giorni e secondo gli orari indicati nel presente Avviso Pubblico a partire dal giorno 24 GIUGNO 2013 e con scadenza inderogabile il giorno 30 NOVEMBRE 2013.

3 - Beneficiari

L'erogazione dei contributi economici straordinari è riservata esclusivamente ai richiedenti che **alla data della presentazione della domanda** siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) CITTADINANZA

- cittadinanza italiana; (oppure)
- cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea; (oppure)
- cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 286/1998 sono ammissibili a contributo gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. In caso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduti è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo. Il Comune prima dell'erogazione del contributo provvederà ad accertare l'avvenuto rinnovo da parte della Questura di Forlì.

B) Condizione Lavorativa

1. Essere lavoratori subordinati, residenti nel Comune di Forlì che, per effetto di crisi aziendali o di mercato, siano stati **interessati da provvedimenti documentati** di:

- a - licenziamento (salvo che “per giusta causa”) per cessazione o riduzione dell’attività lavorativa;
- b - sospensione e/o cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
- c - riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%;
- d - mancato rinnovo del contratto a tempo determinato per documentati motivi correlati alla crisi economica.

2. Possono accedere inoltre i collaboratori coordinati e continuativi in regime di mono-committenza e gli associati in partecipazione per i quali sia stato interrotto il contratto a causa della crisi, purchè residenti nel Comune di Forlì.

Le condizioni di cui ai punti 1 - 2 del presente articolo devono essersi verificate **nel periodo compreso tra il 01.01.2012 e la data di presentazione della domanda ai sensi del presente Avviso Pubblico.**

Il mancato rispetto delle suddette condizioni determina l'inammissibilità della domanda eventualmente presentata.

E' ammessa la presentazione della domanda di contributo nel caso in cui le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) si riferiscano a rapporti di lavoro definiti con Agenzie autorizzate per la somministrazione di lavoro interinale.

C) Residenza

Il richiedente deve avere residenza anagrafica nel Comune di Forlì alla data di presentazione della domanda e mantenerla al tempo dell’eventuale erogazione del contributo.

In caso di trasferimento della residenza presso un Comune diverso prima dell’eventuale erogazione del contributo, il Comune procede all’esclusione della domanda presentata e alla cancellazione d’ufficio del richiedente dalla graduatoria.

Parimenti è cancellato d’ufficio dalla graduatoria il richiedente deceduto prima dell’eventuale erogazione del contributo.

Art. 4 - Reddito ISEE (D.Lgs. 130/2000) – anno 2012

Il richiedente deve attestare in sede di presentazione della domanda - e a pena di inammissibilità della stessa - il reddito **ISE/ISEE riferito al proprio nucleo familiare, con riferimento ai redditi percepiti nell'anno 2012.**

La soglia massima dell'indicatore del reddito familiare ISEE riferito all'anno 2012, per accedere alla prestazione economica oggetto del presente Avviso, è comunque fissata in ISEE € 16.000,00.

Per valore del reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare s'intende quello calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000.

I valori patrimoniali, reddituali nonché la composizione del nucleo familiare del richiedente e tutte le ulteriori condizioni determinanti il reddito ISE/ISEE riferito all'anno 2012 costituiscono elementi che sono mantenuti fissi per il calcolo del reddito familiare ISEE presunto per l'anno 2013 richiesto per l'individuazione dei beneficiari del contributo economico, così come indicato negli articoli successivi.

Art. 5 – Calcolo reddito ISEE presunto per l'anno 2013

1. L'ammissibilità della domanda per il contributo economico oggetto del presente Avviso Pubblico è basata sul reddito ISEE presunto del nucleo familiare del richiedente con riferimento ai redditi percepiti nel periodo compreso tra il 01.01.2013 e la data di presentazione della domanda stessa.

Il calcolo del reddito ISEE presunto per l'anno 2013 è compiuto dall'Ufficio Comunale preposto alla raccolta delle domande di contributo.

Detto calcolo ISEE presunto 2013 è valido esclusivamente in correlazione alla presentazione della domanda di contributo di cui al presente Avviso Pubblico.

Il calcolo del reddito ISEE presunto per l'anno 2013 del richiedente avviene utilizzando tutte le condizioni oggettive, soggettive, anagrafiche e patrimoniali desumibili dalla dichiarazione ISE/ISEE per l'anno 2012.

Quindi il calcolo del valore ISEE presunto per l'anno 2013 del nucleo richiedente avviene secondo le modalità di seguito riportate:

- considerando inalterati gli altri elementi sulla base dei quali è stato determinato l'ISEE 2012 (patrimonio mobiliare, patrimonio immobiliare, variazione redditi di altri componenti il nucleo familiare non riconducibili a una delle cause individuate nell'accordo) si stima la somma di tutti i redditi imponibili ai fini IRPEF percepiti dai componenti il nucleo familiare, così come definito dal D.Lgs. 130/2000, cui appartiene la persona che ha subito la riduzione o l'interruzione dell'attività lavorativa per una delle cause individuate all'art. 3 del presente avviso;
- si divide per il valore della scala di equivalenza di cui al D.Lgs. 130/2000 come risultante dalla dichiarazione ISEE 2012;

2. Il richiedente dovrà - in sede di presentazione della domanda – autodichiarare il reddito imponibile ai fini IRPEF percepito nel corso dell'anno solare 2013, producendo altresì ogni documentazione idonea a dimostrare dette fonti di reddito (es. buste paga, note di pagamento per co.co.co, ecc.).

3. Qualora, al tempo di presentazione della domanda di contributo, il richiedente fosse già in possesso della dichiarazione del reddito ISE/ISEE reale relativo ai redditi percepiti nell'anno 2013 è tenuto ad attestare detto valore ad integrazione di quello relativo ai redditi 2012.

Art. 6 – Condizioni di accesso al contributo e di ammissibilità delle domande

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi “anticrisi” di cui al presente Avviso Pubblico sono ammesse esclusivamente le domande che – presentate entro i termini temporali sopra indicati - siano conformi alle seguenti condizioni di accesso:

a – reddito ISEE del nucleo familiare richiedente relativo all'anno 2012, pari o inferiore al limite indicato al precedente art. 4. (€ 16.000,00);

b – reddito ISEE 2013 presunto del nucleo familiare del richiedente pari o inferiore a € 7.500,00. L'eventuale reddito presunto ISEE 2013 superiore a detto limite determina l'inammissibilità della domanda di contributo e quindi l'esclusione eventuale dalla relativa graduatoria;

c – reddito ISEE del nucleo richiedente presunto per l'anno 2013 pari o superiore a € 1.000,00. Sono pertanto escluse le domande correlate a redditi ISEE presunti per l'anno 2013 inferiori all'importo appena citato.

2. Il mancato rispetto, anche soltanto di uno dei tre parametri sopra indicati, determina di per sé l'inammissibilità o comunque l'esclusione della domanda.

Art. 7 - Entità del contributo

1. Il presente Avviso Pubblico è funzionale all'erogazione di:

A - **n. 120** contributi una-tantum del valore di **€ 500,00 l'uno** in favore di nuclei familiari tra i cui componenti non si menzioni la presenza di minorenni, secondo lo stato anagrafico, alla data di presentazione della domanda, per un valore complessivo riferito a questa prima tipologia di contributi pari a € 60.000,00;

B – **n. 240** contributi una-tantum del valore di **€ 1.000,00 l'uno** in favore di nucleifamiliari tra i cui componenti si menzioni la presenza di almeno un minorenne, secondo lo stato anagrafico alla data di presentazione della domanda, per un valore complessivo riferito a questa seconda tipologia di contributi pari a € 240.000,00.;

2) Ogni singolo contributo economico è erogato - attraverso le modalità di seguito definite per un totale complessivo, riferito alle due tipologie sopra indicate, pari a € 300.000,00.

3. Il contributo può essere erogato, in base al presente Avviso Pubblico, una sola volta per ogni nucleo familiare beneficiario.

Art. 8 – Criteri di priorità e modalità di erogazione

1. Al fine di assicurare la massima tempestività nel riconoscere i contributi economici “anticrisi” di cui ai precedenti articoli a beneficio dei nuclei maggiormente bisognosi, nel corso di validità del presente Avviso Pubblico, le graduatorie degli aventi diritto saranno redatte e aggiornate decorrendo le tre scadenze sotto indicate.

2. Le risorse stanziare dall'Amministrazione Comunale per il fondo “contributo anticrisi – anno 2013” sono suddivise in complessivi n. 360 contributi assegnati ad altrettanti

aventi diritto corrispondenti all'approvazione delle graduatorie distinte per le due differenti tipologie di contributo, nel rispetto delle scadenze sotto riportate.

3. Per ciascuna fase sancita dall'approvazione delle graduatorie, una riferita ai contributi pari a € 1.000,00 e l'altra relativa ai contributi pari a € 500,00, è assegnabile il numero massimo di contributi come sotto specificato:

Graduatoria approvata alla data del	Contributi per nuclei familiari senza minorenni	Contributi per nuclei familiari con minorenni
31/07/13	30	60
30/09/13	40	80
30/11/13	50	120
TOTALE	120	240

4. Le due graduatorie sono stilate tenuto conto delle domande regolarmente pervenute entro i termini temporali sopra riportati con riferimento alle sole domande riconosciute come ammissibili al contributo. **Le due graduatorie tipologiche sono quindi redatte ordinando le istanze così pervenute in funzione del reddito ISEE presunto 2013 crescente**, con priorità quindi ai redditi ISEE più bassi, criterio integrato – in caso di parità - con l'ulteriore priorità ai nuclei familiari con il maggior numero di componenti.

Qualora, applicando i criteri sopra descritti, si dovesse verificare una condizione di ulteriore parità tra due o più richiedenti afferenti alla medesima graduatoria si procede ad ordinare le domande - nella rispettiva graduatoria - con precedenza al nucleo richiedente avente il reddito familiare ISEE riferito all'anno 2012 più basso.

5. Con l'assegnazione dell'ultimo contributo disponibile si dichiara l'esclusione delle eventuali domande pervenute nei termini indicati ed eventualmente ammesse nelle due graduatorie tipologiche citate, ma eccedenti rispetto al numero complessivo dei contributi economici disponibili così come sopra indicati.

Art. 9 - Aggiornamento delle graduatorie

1. L'aggiornamento periodico delle due distinte graduatorie tipologiche avviene tenendo conto delle nuove domande presentate secondo le scadenze di cui all'articolo precedente e delle eventuali integrazioni alle domande già presentate. Gli aggiornamenti delle domande già presentate possono riguardare esclusivamente la variazione del numero di componenti il nucleo familiare anagrafico rispetto a quello dichiarato, con correlata nuova definizione del reddito ISE/ISEE presunto per l'anno 2013 del nucleo richiedente.

2. L'eventuale modifica delle caratteristiche tipologiche del nucleo familiare richiedente - avvenute prima delle date di scadenza indicate al comma 3° del precedente art. 8 - determinate dalla sopravvenuta presenza anagrafica di un componente minorenni nel nucleo; ovvero dal venir meno della predetta circostanza, devono essere comunicate dal richiedente al Servizio Politiche di Welfare che procede alla coerente iscrizione della domanda nella corrispondente graduatoria tipologica. Tale correzione può essere compiuta anche d'ufficio qualora detta modifica sia rilevata in sede di istruttoria della domanda.
3. In ogni caso non sono rilevanti – ai fini della redazione delle graduatorie citate - le modifiche di composizione del nucleo familiare o qualsivoglia altra integrazione, così come indicate nel presente articolo, avvenute successivamente alle scadenze di cui al comma 3° del precedente art. 8.
4. Le domande già ammesse nelle graduatorie, in esito alla prima scadenza, alle quali non sia seguita l'erogazione del contributo per applicazione dei criteri di priorità di cui all'articolo precedente, entrano di diritto negli aggiornamenti successivi delle corrispondenti graduatorie e vi permangono unitamente alle nuove domande.

Art. 10 - Eventuale proroga di vigenza delle graduatorie

1. Nel caso in cui alla scadenza ultima indicata nel presente Avviso Pubblico (**30 NOVEMBRE 2013**) rimanessero non assegnati alcuni contributi, l'Amministrazione Comunale potrà ammettere la presentazione di ulteriori domande anche dopo la scadenza ultima citata, con redazione di graduatorie periodiche bimestrali nel rispetto dei criteri, condizioni, procedure e tempistiche indicate nel presente Avviso Pubblico e cioè fino alla definitiva assegnazione di tutti i contributi previsti.
2. Parimenti l'Amministrazione Comunale si riserva, con separato e successivo atto, di dedicare eventualmente ulteriori fondi alla finalità di cui al presente atto, risorse reperite tra le disponibilità comunali ovvero in quanto risorse messe a disposizione da soggetti pubblici e privati terzi interessati a sostenere le finalità pubbliche perseguite dal presente provvedimento.

Art. 11 - Approvazione delle graduatorie ed erogazione dei contributi

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Avviso Pubblico, le graduatorie predisposte dal Servizio Politiche di Welfare contenenti l'individuazione dei beneficiari dell'erogazione dei contributi “anticrisi”, secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, è approvata con provvedimento dirigenziale entro 30 giorni dalle scadenze periodiche sopra indicate e sono immediatamente esecutive.
2. Le due graduatorie tipologiche approvate sono pubblicate sul sito Web del Comune di Forlì per 15 (quindici) giorni consecutivi.

3. Le domande che – in esito all'istruttoria amministrativa – sono dichiarate inammissibili sono escluse in sede di redazione della graduatoria e dai successivi aggiornamenti. Ai richiedenti che abbiano presentato domande di contributo dichiarate inammissibili o escluse sono inviate specifiche e personali comunicazioni contenenti le correlate motivazioni, in ossequio con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo.

4. Salvo quanto previsto nel successivo art. 12, in caso di mancato incasso del contributo esigibile da parte dell'avente diritto individuato secondo le disposizioni sopra indicate, decorsi 60 giorni dalla data di detta esigibilità ed in mancanza di comunicazione formale al Servizio Politiche di Welfare contenente l'esposizione dei motivi di forza maggiore che abbiano impedito l'incasso, il beneficiario decade automaticamente e d'ufficio dal diritto a percepire il contributo. Dette somme sono incamerate nuovamente nel Fondo Comunale per le “misure straordinarie anticrisi 2013” e quindi reimpiegate per assicurare ulteriori contributi a richiedenti aventi diritto nel rispetto delle graduatorie vigenti.

Art. 12 – Ulteriore condizione generale di esclusione dal contributo

1. Il contributo è rivolto ai nuclei familiari non già sostenuti dai Servizi Sociali del Comune di Forlì e cioè che nel corso dell'anno solare 2012 ovvero nel periodo compreso dal 01.01.2013 alla data di presentazione della domanda non hanno beneficiato delle seguenti prestazioni sociali agevolate di natura economica erogate dal Servizio Politiche di Welfare per importo o valore complessivo calcolati distintamente nei due periodi temporali citati pari o superiore a € 500,00:

- contributo economico “una tantum”;
- contributo di mantenimento;
- borsa lavoro;
- contributo erogato dal Fondo Comunale Casa.

2. Pertanto, qualora il richiedente avesse percepito contributi economici o prestazioni sociali agevolate come sopra indicate, per un valore pari o superiore a € 500,00 nel corso dell'anno solare 2102 ovvero nel periodo compreso dal 01.01.2013 alla data di presentazione della domanda, la richiesta di contributo anti-crisi eventualmente presentata è inammissibile.

3. Qualora il richiedente avesse percepito durante uno dei due periodi temporali disgiuntamente considerati e sopra richiamati contributi economici per le prestazioni sociali agevolate sopra citate di importo inferiore a € 500,00, il Servizio Politiche di Welfare provvederà a liquidare la somma corrispondente alla differenza tra quanto già percepito (nell'anno 2012 oppure nell'anno 2013) e l'importo massimo del contributo anticrisi 2013, così come previsto nel presente Avviso.

4. Nel caso in cui il richiedente avesse percepito contributi economici di importo comunque inferiori a € 500,00 sia nel 2012 che nel 2013, il contributo anticrisi 2013 sarà quantificato nella differenza tra quanto già percepito nell'anno 2012 e l'importo massimo del contributo anticrisi 2013.

5. In ogni caso non sarà erogato alcun contributo se - in esito al calcolo sopra descritto - l'importo complessivo del contributo teorico spettante sia inferiore a € 50,00.

6. Possono presentare la domanda di contributo coloro i quali abbiano beneficiato esclusivamente di contributi economici "universalistici" cioè erogati a seguito di partecipazione a Bandi Pubblici.

7. Gli utenti già sostenuti nel corso dell'anno 2012 o 2013 dal Servizio Politiche di Welfare con prestazioni sociali agevolate del valore pari o superiore a quanto sopra indicato e che si trovino comunque in una situazione di difficoltà economica ovvero i nuclei familiari con reddito presunto ISEE 2013 inferiore al minimo indicato all'art. 6, lett. C) (€ 1.000,00), possono rivolgersi al Servizio Sociale attraverso il percorso ordinario (definizione di un progetto con l'Assistente Sociale Responsabile del caso).

13 - Documenti da allegare

Al fine di assicurare la massima celerità nello svolgimento delle attività istruttorie susseguenti la presentazione delle istanze e quindi al fine di soddisfare l'interesse pubblico a che le somme corrispondenti ai contributi economici "anticrisi" siano effettivamente erogati agli aventi diritto con la dovuta tempestività, il richiedente deve produrre in allegato al modulo comunale di domanda e a pena di inammissibilità della stessa, la documentazione sotto indicata:

- lettera di licenziamento;
- copia dell'accordo sindacale;
- dichiarazione attestante lo stato di attuale sospensione o riduzione dell'orario 20%;
- dichiarazione attestante il mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato (ove sia espressamente indicata la correlazione tra il mancato rinnovo contrattuale e lo stato di crisi del mercato);
- copia delle buste paga percepite dai componenti il nucleo familiare nell'anno solare 2013;
- copie delle note di pagamento per i lavoratori a progetto - co.co.co. ed associati in partecipazione relative all'anno solare 2013;
- copia di un documento di identità in corso di validità ovvero - qualora cittadino non comunitario - copia del documento di soggiorno in corso di validità.

Al fine di assicurare la massima celerità nello svolgimento delle attività istruttorie susseguenti la presentazione delle istanze il richiedente può produrre in allegato al modulo comunale di domanda la documentazione sotto indicata:

- copia della dichiarazione ISEE relativa all'anno 2012;

14 - Controlli

1. Il richiedente dichiara nel modulo di domanda di essere a conoscenza che, nel caso di concessione del contributo, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari specificando, a tal fine, il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare (art. 4, comma 2, D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni).
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del D.P.C.M. 7 Maggio 1999 n. 221, nell'ambito dei controlli di cui all'art. 4 comma 7, del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di omessa o infedele dichiarazione dei redditi l'Ente erogatore consegue idonea notizia per i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi.
3. Ai sensi del dispositivo di cui all'art. 71 del D.p.r. n. 445/0200, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in occasione del presente Bando. Qualora dal controllo di cui sopra emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2001, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia.

15 – Informativa ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs. 196/2003

1. I dati personali contenuti nelle domande e le dichiarazioni sostitutive prodotte dai richiedenti il contributo economico ai sensi del presente Avviso Pubblico, sono trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del conseguente procedimento amministrativo e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza delle persone (Legge 31.12.1996 n. 675 e s.m. – D.Lgs. 196/2003).
2. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno: registrazione; organizzazione; elaborazione; modificazione; selezione; estrazione; raffronto; archiviazione.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto presupposto indispensabile ai fini dell'espletamento delle procedure istruttorie richieste.
4. Il rifiuto del conferimento dei dati - oppure la mancata indicazione di alcuni di essi - potrà comportare l'impossibilità di accedere ai contributi.
5. I dati saranno comunicati eventualmente a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (Legge n. 241/90 e s.m.i.).
6. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, mediante apposita istanza da presentare all'U.O. Adulti e Politiche Abitative del Servizio Politiche di Welfare ovvero all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Forlì.

7. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente per il trattamento dei dati personali il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Comunale di Forlì ed il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Politiche di Welfare.

Forlì, 18.06.2013.

SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE
LA DIRIGENTE
dott.ssa Rossella Ibba